



## **Linee guida operative per lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di laurea a numero programmato al fine del contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV-2**

Sapienza ha predisposto le istruzioni da fornire alle Commissioni di aula per la gestione delle prove di accesso, da svolgersi in presenza, ai Corsi di Studio previsti nel periodo di settembre e ottobre 2021 che tengono conto delle misure di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 alla luce della normativa vigente, delle linee guida ministeriali e delle linee guida predisposte dagli Uffici della Sicurezza e dalla Task Force Covid Sapienza pubblicate sul portale al link [www.uniroma1.it/covid-sapienza](http://www.uniroma1.it/covid-sapienza).

Il presente documento riassume sinteticamente le indicazioni operative per il contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV2 che devono essere pedissequamente seguite dai candidati, dal personale delle strutture e dal personale impiegato nelle Commissioni di concorso.

### **Candidati/e**

I candidati e le candidate dovranno presentarsi presso le sedi Sapienza con:

1. Documento di riconoscimento in corso di validità.
2. Email di convocazione ricevuta con indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui è prevista la prova di accesso.
3. Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, per attestare l'assenza di qualsiasi sintomo riconducibile al COVID-19 e il fatto di non essere sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 nonché il possesso di una delle certificazioni verdi. A tal fine, i candidati utilizzano il modulo ministeriale, disponibile nella pagina University o nel sito web di Ateneo alla pagina Corsi ad accesso programmato nazionale <https://www.uniroma1.it/it/node/22364>
4. Copia cartacea del certificato verde elettronico oppure del referto di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus sars-cov-2 (**si ricorda che la validità del test è di 48 ore dalla sua esecuzione**), indicato



nella propria dichiarazione di cui al punto precedente (vedi allegato 1 e per gli studenti stranieri allegato 2).

I candidati e le candidate saranno tenuti/e a:

- Indossare in maniera continuativa ed appropriata (coprendo naso e bocca) la mascherina protettiva esclusivamente di tipo FFP2.
- Disinfettare le mani con l'uso dei dispenser di gel disinfettante posti all'ingresso della singola struttura e/o all'ingresso e all'interno dell'aul.;
- Rispettare le regole di distanziamento sociale (almeno 1 metro) in tutte le situazioni.
- Camminare nei corridoi, scale, passaggi comuni, etc., mantenendo la destra o rispettando le indicazioni date dalla segnaletica/cartellonistica apposta.
- Presentarsi senza accompagnatori e senza alcun tipo di bagaglio, salvo motivate situazioni eccezionali. In tal caso verrà utilizzato un sacco o un contenitore fornito dall'Ateneo in cui deporre il bagaglio, secondo le istruzioni ricevute dal personale di vigilanza

Inoltre:

- Non sono consentiti assembramenti all'interno e all'esterno dello stabile.
- Per non creare assembramenti in prossimità dell'aula e di tutti gli spazi connettivi e di passaggio interni (scale, corridoi, distributori automatici, etc.) ciascun candidato dovrà attendere in prossimità dell'ingresso dello stabile indicato nella e-mail di convocazione, rispettando il distanziamento di almeno un metro dagli altri; un membro della commissione o della vigilanza convocherà i candidati, scaglionandone l'ingresso nell'aula in cui si dovrà svolgere la prova di accesso. Solo dopo aver fatto accomodare i candidati sarà possibile far accedere un nuovo gruppo della stessa aula.
- Ciascun candidato dovrà accomodarsi nel posto che gli sarà indicato dalla commissione, a prescindere dalla segnaletica esistente posizionata per scopi didattici.



- I candidati prenderanno posto a partire dall'ultima fila di posti disponibile e procedendo in un'unica direzione (o da destra verso sinistra o viceversa), o comunque secondo le indicazioni ricevute dalla commissione.
- Il candidato non potrà spostarsi dalla seduta che gli è stata assegnata
- Le procedure di riconsegna degli elaborati devono vedere massimizzate le distanze reciproche.
- Terminata la prova, il candidato dovrà consegnare l'elaborato alla postazione allestita per la consegna, secondo le indicazioni ricevute dalla commissione e potrà allontanarsi dall'aula solo dopo essersi disinfettato le mani.
- Non è consentito sostare nelle parti interne degli immobili (corridoi, scale, atri, etc.).
- È necessario abbandonare l'edificio subito dopo aver lasciato l'aula.
- Non è consentito consumare alimenti, (salvo necessità comprovata da certificazioni mediche) tranne bevande.

#### **Personale delle strutture**

- È previsto uno o più varchi di accesso controllato agli edifici interessati dalle prove di accesso al fine di permettere il controllo dei candidati in entrata e la gestione di eventuali accessi promiscui del personale.
- Tutte le uscite di sicurezza e i percorsi di fuga devono rimanere fruibili nel verso dell'esodo e sino al punto di raccolta.
- All'ingresso dell'edificio e degli spazi utilizzati per i servizi delle aule è affissa ogni informativa applicabile, eventualmente utilizzando quelle disponibili sulla pagina [www.uniroma1.it/covid-sapienza](http://www.uniroma1.it/covid-sapienza) nella sezione "Materiali informativi e cartelli da affiggere".
- L'accesso alle strutture della Sapienza sarà consentito al solo candidato; non saranno ammessi accompagnatori se non nei casi previsti e autorizzati.
- L'utilizzo degli ascensori sarà consentito, solo in caso di effettiva necessità, ad una persona alla volta ad eccezione dei disabili con accompagnatore.



- Saranno messi a disposizione dei candidati servizi igienici dedicati, opportunamente segnalati, nei pressi dell'aula del concorso.
- Sono incrementate le attività di sanificazione degli ambienti e dei servizi igienici tramite l'Area Gestione Edilizia.

### **Personale impiegato nelle Commissioni di concorso**

Il personale impiegato nelle Commissioni di concorso dovrà:

- Presentare la dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, per attestare l'assenza di qualsiasi sintomo riconducibile al COVID-19 e il fatto di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 nonché il possesso di una delle certificazioni verdi. A tal fine, il personale impiegato nelle commissioni utilizza il modulo ministeriale, disponibile nel sito web di Ateneo alla pagina Corsi ad accesso programmato nazionale che va consegnato al Presidente di Commissione e conservato dalla Commissione stessa; inoltre dovrà esibire per la verifica copia cartacea del certificato verde elettronico oppure del referto di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus sars-cov-2, indicato nella propria dichiarazione di cui sopra.
- Utilizzare continuativamente ed in maniera corretta le mascherine esclusivamente di tipo FFP2.
- Disinfettare frequentemente le mani con soluzione idroalcolica e comunque prima dell'accesso ai locali.
- Garantire, nella/e postazione/i dedicate all'identificazione dei candidati, la presenza di dispenser di soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani dei candidati.
- Verificare e conservare la dichiarazione dei candidati in fase di identificazione.
- Fornire nella fase dell'identificazione una penna al candidato per la firma. La stessa penna sarà utilizzata dal candidato per lo svolgimento della prova. Al termine della prova la riconsegna della penna avverrà in una scatola o busta.



Le penne dovranno essere riposte in un contenitore su cui dovranno essere indicate la data e l'ora (ai fini della quarantena di 3 giorni).

- Prevedere una gestione degli oggetti personali consegnati all'ingresso dei candidati in modo che non vi siano contatti tra oggetti appartenenti a persone diverse.
- Assegnare le postazioni ai candidati, anche a prescindere dalla segnaletica esistente posizionata per scopi didattici, con disposizione "a scacchiera", partendo sempre dall'ultima fila di posti disponendo e procedendo in un'unica direzione (da destra verso sinistra o viceversa) e garantendo sempre il distanziamento congruo tra i candidati. La distanza tra il tavolo della Commissione e i candidati deve essere di 2 metri.
- Fornire al candidato una nuova mascherina in caso di necessità (es. a seguito di danneggiamento).
- Aumentare i ricambi d'aria mediante l'apertura periodica di finestre. Durante l'apertura delle finestre le porte dei locali devono essere tenute chiuse.
- Segnalare la postazione individuata per la consegna degli elaborati dei candidati.
- Garantire, nella/e postazione/i dedicate alla consegna degli elaborati, la presenza di dispenser di soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani dei candidati.
- Verificare il corretto comportamento dei candidati invitandoli ad assumere atteggiamenti consoni alle misure di prevenzione e protezione per il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 (p.e.: utilizzo delle mascherine, rispetto del distanziamento interpersonale, disinfezione delle mani, divieto di assembramenti sia negli ambienti chiusi che all'aperto, sulle scale, nei percorsi, corridoi, spazi connettivi, etc.).

**Inoltre:**

- La commissione, dopo ogni manipolazione degli elaborati, dovrà disinfettare le mani con soluzione idroalcolica



- Nel caso in cui si debba manipolare la documentazione consegnata per verifiche e/o controlli si raccomanda la pratica di disinfezione delle mani con soluzione idroalcolica.
- I percorsi di accesso alle postazioni di consegna degli elaborati dovranno garantire il mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro e le postazioni dovranno essere posizionate in modo tale da agevolare l'allontanamento in sicurezza del candidato (nei pressi dell'uscita).
- Alla riconsegna dei plichi alla segreteria gli incaricati si disinfetteranno le mani prima e dopo averli maneggiati.
- Nel caso in cui un candidato segnali o manifesti sintomi di affezioni respiratorie importanti o sintomi simili influenzali, gli dovrà essere fornita una nuova mascherina, subito allontanato dall'aula e isolato in un altro ambiente. Il personale della Commissione che monitora l'isolamento del candidato, anche attraverso l'ausilio della Commissione Centrale, avvisa le autorità sanitarie competenti.



## ALLEGATO 1 – GREEN PASS/CERTIFICAZIONI VERDI

Certificazioni verdi COVID-19

(Art. 9 del Decreto-legge 52/21 come convertito dalla legge n. 87, 17 giugno 2021)

1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

- a) **certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARSCoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;**
- b) **vaccinazione: le vaccinazioni anti- SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;**
- c) **test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isoterma mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;**
- d) **test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;**
- e) **Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.**



**2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:**

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;**
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;**
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.**

3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a) ha una **validità di nove mesi** a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. **La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale**, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2(modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto-legge 105/21).

4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b),ha una **validità di sei mesi** a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, informato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata





in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c) ha una validità di **guarantotto ore dall'esecuzione del test** ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

**(I candidati dovranno effettuare il tampone a partire dalle ore 15,00 dei 2 giorni antecedenti alla data del test di ammissione. Ad esempio per la prova di accesso al corso di laurea di Medicina e Odontoiatria del giorno 3 settembre 2021 il tampone dovrà essere effettuato a partire dalle ore 15,00 dell'1 settembre 2021)**

6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali.

6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione.

6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese.

7. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo valide ai fini del presente decreto se



conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute (vedi modifica apportata dal DL 73/21, articolo 34, comma 9 bis, lettera b), come convertito dalla legge 106/21).

9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia di COVID-19, che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale-DGC. I predetti atti delegati disciplinano anche i trattamenti dei dati raccolti sulla base del presente decreto (modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto-legge 105/21).

## **COME E QUANDO PUO' ESSERE RILASCIATO IL GREEN PASS**

Lo possono ottenere:

- coloro che hanno ricevuto la prima dose di vaccino (si riceve dopo 15 giorni dalla somministrazione) I candidati che non abbiano ancora ricevuto il Green Pass, perché non ancora trascorsi i 15 giorni richiesti, dovranno effettuare ed esibire il referto negativo del tampone effettuato nelle 48 ore precedenti;
- coloro che hanno effettuato un test negativo effettuato nelle 48 ore precedenti\* (Non sono ammessi candidati con autotest rapidi, test salivari, test sierologici);
- coloro che possiedono un certificato vaccinale (servono due dosi in Europa);
- coloro che possono dimostrare di essere guariti dal Covid.

Il Ministero della Salute rilascia la **Certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass)** sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome relativi alla vaccinazione, alla negatività al test o alla guarigione dal COVID-19. La certificazione è emessa in formato digitale stampabile. Si potrà ricevere una notifica o un avviso via email o via SMS che il certificato è pronto.

### **Come ottenere il green pass?**

Si può visualizzare, scaricare e stampare il Certificato attraverso le seguenti piattaforme digitali:



- tramite Tessera Sanitaria o identità digitale (Spid/Cie);
- scaricando AppImmuni: apre una nuova finestra o App IO: apre una nuova finestra;
- dal sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale, accendendo mediante il proprio Spid.

### **Per chi non dispone di strumenti digitali**

Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria Certificazione verde COVID-19.

\*Sarà ritenuto valido anche il referto cartaceo senza QR code dei tamponi molecolari o antigenici rapidi con risultato negativo eseguiti presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate (che danno luogo alla certificazione verde). Non sono ammessi candidati con autotest rapidi, test salivari, test sierologici. I candidati dovranno effettuare il tampone a partire dalle ore 15,00 dei 2 giorni antecedenti alla data del test di ammissione. Ad esempio per la prova di accesso al corso di laurea di Medicina e Odontoiatria del giorno 3 settembre 2021 il tampone dovrà essere effettuato a partire dalle ore 15,00 dell'1 settembre 2021.



**ALLEGATO 2 – Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi per gli usi previsti dall’ art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021. (Circolare Ministero della salute prot. n. 34414 del 30/07/2021)**

In merito all’accettazione di certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi identificati dall’ordinanza del Ministro della salute del 29/07/2021 e da successive disposizioni normative, per il loro utilizzo sul territorio nazionale per le finalità di cui all’articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, così come modificato dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, si rappresenta che, le certificazioni vaccinali, in accordo a quanto indicato dalla Raccomandazione UE n. 2021/816 del 20 maggio 2021, dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
- data/e di somministrazione del vaccino;
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue:

- italiano;
- inglese;
- francese;
- spagnolo.

Nel caso in cui certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.

La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano.

Per gli usi di cui sopra i vaccini ad oggi accettati in Italia e autorizzati da EMA, sono:

- Comirnaty (Pfizer-BioNtech);
- Spikevax (Moderna);
- Vaxzevria (AstraZeneca);
- Janssen (Johnson & Johnson).

Le certificazioni di guarigione dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);



- informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo);
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Tutte le certificazioni di guarigione, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata.

La validità dei certificati di guarigione è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell'UE) emessa dallo Stato italiano.